

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2314

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE  
(GUI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

Modifiche all'ordinamento universitario

*Seduta del 4 maggio 1965*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le modifiche all'ordinamento universitario che si propongono col presente disegno di legge intendono — in armonia con i suggerimenti della Commissione d'indagine istituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, e con le linee direttive del piano pluriennale di sviluppo della scuola presentate al Parlamento il 30 settembre 1964, ambedue vagliati ed arricchiti dagli apporti delle discussioni nelle sedi politica, scientifica e universitaria intervenute nel frattempo — dare soddisfazione alle richieste di riforma più sentite e che vertono, per quanto riguarda il servizio universitario, sui seguenti punti fondamentali:

1. — Adeguare le nostre strutture universitarie ai bisogni del continuo progresso scientifico e del conseguente sviluppo tecnico, in una comunità nazionale, la cui fase di evoluzione è ben lungi dall'essere compiuta, che pone all'università domande sempre nuove e più esigenti: ciò tenendo anche presente la necessità di avvicinare dette strutture al livello raggiunto nei paesi più avanzati ed in particolare nei paesi europei con i quali siamo associati in felici forme di cooperazione e di pacifica competizione.

2. — Rendere attuale nell'Università non tanto lo spirito e la dialettica democratici,

antichi di secoli, sempre rinnovantisi per virtù di maestri e allievi, quanto l'operare in senso democratico, secondo i principi della nostra Costituzione, ed assicurare così a tutti i componenti del mondo universitario la possibilità di partecipare responsabilmente e costruttivamente alla vita di esso. Questo operare democratico costituisce anche la vera tutela e il presidio più efficace dell'autonomia universitaria.

3. — Eliminare quei difetti di ordinamento che, per l'invecchiare di tradizioni in altro tempo illustri, o di costumi mal adattatisi alla nuova realtà sociale, rendono già oggi in parte meno efficiente l'attività delle università e renderebbero ancor più ardua ogni opera di rinnovamento.

Ispirandosi alle predette richieste fondamentali, il presente disegno di legge non pretende di essere « la riforma », ma è certo che intende provocare una riforma; vale a dire che intende stabilire le condizioni necessarie perché la riforma non rimanga sulla carta, ma si effettui in concreto, plasmandosi, se necessario, alle mutevoli esigenze del progredire sociale.

Non può sfuggire la considerazione che le due grandi riforme del passato — la legge Casati del 1859 e la legge Gentile del 1923 — si ispiravano ad un assetto filosofico, giuri-

dico, politico della Scuola italiana completo in tutta la sua architettura, e per ciò stesso apprezzabile certamente nel momento in cui fu concepito, ma poco adattabile, nella pratica attuazione, alle nuove esigenze dei tempi e al trasformarsi della società.

Infatti la legge Casati, emanata per lo Stato Sardo allora in via di espansione ed adattata al resto del territorio nazionale in seguito alle annessioni, rispose bene al programma di unificazione di uno Stato monarchico accentrato, ma non altrettanto — per quanto riguarda le università — alla successiva opera di costruzione nazionale.

Quando ci si accorse che le università, allora organi dell'amministrazione diretta dallo Stato financo le dotazioni delle singole cattedre e i programmi degli studi uniformemente applicati), non reggevano il passo con l'incalzare del progresso civile e scientifico, si corse ai ripari concedendo l'autonomia alle università.

Ma la riforma Gentile che avrebbe dato buoni frutti qualche decennio prima — perduto invece in lunghe discussioni che approdarono a dotte quanto inascoltate relazioni e proposte — vide la luce nel momento meno propizio: il nuovo Stato totalitario non tardò, infatti, a vulnerare il fondamento stesso di quella riforma, cioè la libertà dell'insegnamento nell'autonomia didattica e scientifica degli atenei, lasciando soltanto una parvenza di autonomia amministrativa, inefficiente perché priva di mezzi, prodigati, invece, per la politica autarchica, per imprese di puro prestigio, per le avventure militari.

Dopo la liberazione, mentre si intraprendeva l'immane opera di ricostruzione materiale delle nostre università — che uscivano dalla guerra con gravi ferite negli edifici, nelle attrezzature scientifiche e nel patrimonio bibliografico — si provvedeva, nel restaurato ordine democratico, ad abrogare le illiberali disposizioni di carattere autocratico e a riaffermare i principi della libertà d'insegnamento e dell'autogoverno delle università (e in particolare delle facoltà) soprattutto per la parte relativa alla scelta dei professori.

Le nuove leggi non si dimostrarono, tuttavia, sufficienti e, anche per il loro carattere episodico, erano ben lungi dal rispondere in modo soddisfacente alle domande del Paese.

Alla luce di questi ammaestramenti e di questi precedenti, le modifiche che si propongono si ispirano in forma più aperta e

larga allo spirito della Costituzione e alle esigenze del nostro tempo ma non intendono essere un discorso finito, bensì aprire prospettive che vanno continuate e perfezionate nel tempo, non soltanto dal Governo e dal Parlamento, ma soprattutto dalle nostre università e dalle varie componenti del mondo universitario che, per mezzo delle nuove o rinnovate istituzioni qui proposte, avranno modo di influire in maniera determinante sulle sorti della cultura, della scienza e, in definitiva, della società italiana.

Per tali motivi, il disegno di legge lungi dall'imporre soluzioni — che, del resto, contrasterebbero con i principi di autonomia e libertà sanciti dalla Costituzione — le propone, affinché le università, attraverso deliberazioni responsabili dei propri organi rinnovati, le vaghino e le facciano proprie in quella misura e con quelle modalità che meglio rispondano, nel rispetto del programma nazionale, a situazioni contingenti, a richieste particolari, ai piani di ciascun ateneo.

D'altra parte, vi sono innovazioni che non possono essere stabilmente introdotte ed assimilate se non dopo un congruo periodo di attenta sperimentazione. Questo è il caso dei dipartimenti, la cui istituzione il disegno di legge incoraggia fermamente in vari modi, senza sostituirsi, tuttavia, alla responsabile determinazione degli organi accademici.

È anche opportuno che le soluzioni ai problemi dello studio e della ricerca siano le più varie, frutto del libero pensiero, della fantasia creatrice, della nobile gara tra gli atenei, rifuggendo dalla mortificante standardizzazione dei metodi e dei sistemi e da semplicistiche, non meditate, imitazioni di modelli stranieri.

Il presente disegno di legge non sostituisce integralmente le norme legislative e regolamentari vigenti. Innova radicalmente nei punti di maggior rilievo, conservando in vigore le altre disposizioni. Tuttavia esso contiene l'autorizzazione al Governo di emanare un nuovo testo unico che riunisca in forma organica e completa la presente legge con quanto rimane in vigore delle leggi emanate prima della guerra e dopo la liberazione.

Prima di passare ad una breve illustrazione delle varie parti dell'unito disegno di legge, occorre avvertire che, oltre alle fondamentali sopra elencate, vi è un quarto ordine di esigenze per lo sviluppo delle nostre istituzioni universitarie, secondo quanto viene da ogni parte richiesto e a cui bisogna dare adeguata risposta.

È quello relativo ai problemi quantitativi, che sono:

1) il problema della spesa, nel suo insieme: personale, diritto allo studio, edilizia, dotazioni, attrezzature, ricerca scientifica universitaria. Spesa che deve assicurare adeguate possibilità di vita e di sviluppo agli atenei: costituire, in una parola, il corpo di cui l'autonomia sia l'anima. A tali esigenze si è in passato provveduto in modo frammentario e, soltanto di recente, in modo più organico, con le leggi cosiddette stralcio del piano della scuola: legge 5 marzo 1961, n. 158, legge 26 gennaio 1962, n. 17 e, soprattutto, legge 24 luglio 1962, n. 1073, la quale ultima contiene un primo abbozzo di programma, abbracciando tre esercizi finanziari, dal 1962-63 al 1964-65.

Per quanto riguarda l'edilizia è da tenere presente che, con le tre leggi stralcio sopraricordate, sono stati erogati alle università 77 miliardi per l'esecuzione di specifici programmi. Si presenta tuttavia urgente la necessità di portare a termine i precedenti programmi e di attuare i nuovi.

Nel disegno di legge relativo alla spesa del Ministero della pubblica istruzione per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 dicembre 1969, che si inquadra nella programmazione economica nazionale, secondo i risultati sia della Commissione di indagine che delle linee direttive, e che sarà, tra breve, trasmesso al Parlamento, sono previsti appunto stanziamenti che, nella stabilità della moneta, consentiranno all'università italiana di adempiere, con serenità, i suoi compiti e di soddisfare, senza ristrettezze, le più urgenti esigenze;

2) il problema del personale insegnante e non insegnante, che deve essere proporzionato alle crescenti dimensioni della popolazione scolastica, allo sviluppo delle istituzioni e ai bisogni della ricerca.

Un primo disegno di legge, in elaborazione sempre nel quadro del nuovo piano della scuola e riguardante il personale insegnante (professori di ruolo, incaricati, assistenti — quello relativo all'istituzione del ruolo dei professori aggregati si trova già all'esame del Senato —) prevede un notevole incremento degli organici e favorevoli innovazioni nei riguardi di particolari situazioni dei professori incaricati, di assistenti straordinari e volontari, di lettori di lingue straniere, di professori secondari comandati all'università. Esso sarà tra breve trasmesso al Parlamento. Altro schema di disegno di legge, concernente

il personale non insegnante delle varie categorie è pure in elaborazione;

3) il problema del diritto allo studio e delle varie forme di assistenza agli studenti, a completamento e sviluppo di quanto previsto dalla citata legge n. 1073 del 1962 e dalla legge 14 febbraio 1963, n. 80. Anche a questo proposito un disegno di legge è già stato predisposto e sarà tra breve rimesso al Parlamento.

\* \* \*

Il provvedimento tiene dunque conto dei risultati cui è pervenuta la Commissione d'indagine costituita ai sensi della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonché dei pareri espressi in proposito dal Consiglio superiore della pubblica istruzione e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e ha presenti le « Linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola », depositate alle Camere il 30 settembre 1964.

Tutte le premesse sopra accennate hanno fatto ritenere congrua l'introduzione di una nuova articolazione organica che per la sua duttilità favorisca il rapido progresso delle istituzioni, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo: articolazione di facoltà ed istituti; di corsi e titoli di studio; di insegnamenti; di organi.

I. — In relazione alla prevista richiesta di personale qualificato di cui ha bisogno la nostra società in fase di avanzata espansione, e considerata la necessità che la ricerca pura o fondamentale continui ad avere come sua sede primaria l'università, il presente disegno di legge articola i corsi universitari in tre livelli, a conclusione dei quali si rilasciano tre diversi titoli di studio.

L'introduzione del primo livello viene incontro alle esigenze di preparazione professionale dei cosiddetti tecnici superiori, oggi necessari nei quadri intermedi delle attività sociali e del mondo del lavoro. Questa preparazione viene tuttavia impartita dalle università, o sotto il controllo delle università, garantendo un elevato contenuto didattico.

Il secondo livello si caratterizza, per entrambe le componenti, quella scientifica e quella professionale, e mira alla preparazione degli studiosi, dei quadri dirigenti, dei professionisti di alto livello, di tutti coloro che nella vita del nostro Paese dovranno assumere mansioni, a qualsiasi titolo, di elevata responsabilità.

Il terzo livello, infine, è privo di ogni riferimento a finalità professionali ed è isti-

tuito per coloro che vorranno dedicarsi unicamente alla ricerca scientifica per l'avanzamento del sapere.

In relazione ai tre livelli, le università conferiscono, come si è detto, tre diversi tipi di titolo di studio: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca. Le lauree e i diplomi danno accesso all'esercizio professionale, mentre il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo preferenziale in alcun pubblico concorso.

I corsi di studio si svolgono nelle facoltà e in istituti aggregati ad una o più facoltà di una università o di un istituto di istruzione universitaria.

Mentre le facoltà continuano a provvedere ai corsi per il conseguimento della laurea gli istituti aggregati, che possono essere dotati anche di personalità giuridica, organizzano i corsi di preparazione per il conseguimento dei diplomi universitari di primo livello.

La ricerca di base, pura e fondamentale, non può essere lasciata soltanto alla spontanea, libera iniziativa di ciascun docente o di ciascun ricercatore universitario, né d'altro canto, possono essere trascurati quegli accorgimenti che evitino sia il duplicarsi delle spese, sia uguali indagini per medesime materie. Di qui la necessità di prevedere una articolazione delle strutture anche a questi fini, con una nuova forma organizzativa. Mentre si stabilisce, perciò, la regolamentazione degli istituti scientifici si prevede, inoltre, l'istituzione dei dipartimenti.

L'istituto scientifico è costituito da più insegnamenti tra loro strettamente affini, ai fini di un migliore coordinamento della attività didattica e scientifica; il dipartimento coordina l'attività di ricerca scientifica di più istituti ed anche di singole cattedre di insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse facoltà, di discipline interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica. Al dipartimento — che è aperto a tutti gli studenti — spetta anche il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro, relativi, nel proprio ambito, ai corsi per il dottorato di ricerca.

L'istituzione del dipartimento è incoraggiata nei modi seguenti:

— la possibilità di istituire il dottorato di ricerca sarà strettamente collegata, nel caso di discipline scientifico-sperimentali, all'esistenza dei partimenti;

— al dipartimento saranno affidati i più importanti apparecchi scientifici, i servizi centrali e la biblioteca;

— al dipartimento saranno assegnati, oltre ai fondi locali, contributi diretti del Ministero.

II. — L'Università è effettivamente una comunità di studi, i cui membri tendono tutti al raggiungimento dei medesimi fini. Ora, la realtà sociale del nostro Paese non può non avere il suo logico riflesso nella struttura universitaria, nel senso che è necessario assicurare ai componenti della comunità la possibilità di partecipare attivamente alla vita di essa, proprio per questa identità di fini che la caratterizza.

Di conseguenza il presente disegno di legge prevede che il corpo accademico, oltre che dai professori di ruolo, sia costituito anche dai rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo.

Nel Consiglio di amministrazione, oltre a quella degli altri membri, è stabilita la partecipazione di un professore aggregato, di un professore incaricato e di un assistente di ruolo, eletti rispettivamente dalle singole categorie, e di due studenti con voto consultivo designati dall'organismo rappresentativo studentesco della università.

Sono membri del Consiglio di facoltà i professori di ruolo, i professori fuori ruolo, i professori aggregati, due rappresentanti dei professori incaricati, due rappresentanti degli assistenti di ruolo. Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di laurea, sono costituiti, all'interno di ciascuna facoltà, appositi comitati consultivi, formati dai professori di ruolo aggregati o incaricati, di ciascun corso e da due rappresentanti rispettivamente degli assistenti e degli studenti. Analoghe rappresentanze sono previste per gli istituti scientifici e particolarmente per i dipartimenti.

In tutti i predetti organi collegiali sono da considerare rappresentati anche i liberi docenti, in quanto non solo la quasi totalità dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo confermati è provvista di tale qualifica, ma per i professori incaricati designati a far parte dei vari organi dell'università è richiesto il possesso della qualifica stessa. È chiaro quindi che, in una visione democratica della vita universitaria, e conformemente alle proposte della Commissione d'indagine, la composizione degli organi collegiali è stata riformata in maniera tale da non escludere alcuna componente scientifica e didattica del mondo universitario.

III. — Il presente disegno di legge, dopo aver apportato modifiche alle norme che

disciplinano la composizione delle Commissioni dei concorsi a cattedre (il numero dei membri viene elevato da 5 a 7, di cui 4 elettivi e 3 sorteggiati, in modo da renderne più equilibrata la formazione), la procedura dei concorsi stessi e della copertura di cattedre universitarie, con altre disposizioni si propone di assicurare il costante ed impegnato esercizio delle funzioni da parte del personale docente. Secondo il giudizio della Commissione di indagine, il problema del pieno impiego è sorto principalmente per la non infrequente inosservanza dei doveri accademici. Pertanto più che adottare misure che per la loro rigidità sarebbero probabilmente riuscite dannose all'insegnamento e al progresso scientifico, quale, ad esempio, il divieto assoluto di esercitare una libera professione, si propongono norme che mirano a scoraggiare le attività non strettamente universitarie e a riaffermare la disciplina, nella convinzione che, una volta raggiunto questo risultato, verrà a mancare il principale fondamento del problema.

Si determina con maggior precisione l'orario di insegnamento e di esercitazioni, l'obbligo di dedicare il tempo necessario a colloqui con studenti e di presiedere personalmente allo svolgimento degli esami. Si conferisce maggior rilievo al diario delle lezioni; si fa obbligo al Rettore di adottare o promuovere, qualora i casi lo richiedano, i provvedimenti di cui agli articoli 10 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311. È fatto divieto ai professori di ruolo, fuori ruolo, e aggregati ed agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi retribuiti a carattere continuativo, o comunque compensati, presso enti pubblici o privati, salvo che per eccezioni chiaramente accertate. L'esercizio della libera professione e della consulenza scientifica è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio.

Per i professori che non siano iscritti negli albi professionali ed abbiano svolto attività didattica particolarmente intensa, oltre l'orario d'obbligo, è istituito un premio di operosità.

IV. — L'ordinamento didattico è concepito in modo tale da offrire una base generale, sulla quale si innestano le iniziative dei singoli atenei. Infatti, l'elenco delle facoltà, degli istituti aggregati e degli insegnamenti obbligatori che possono essere istituiti, nonché l'indicazione dei titoli di studio che possono essere conferiti, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione sentita la sezione I del Consiglio superiore della pubblica

istruzione; mentre negli statuti delle singole università sono indicati, oltre alle facoltà che le costituiscono, gli istituti aggregati, i corsi di diploma, i dipartimenti, i piani degli studi, l'ordinamento dei dottorati di ricerca, gli insegnamenti a scelta, i corsi seguendo i quali può ottenere la laurea lo studente che abbia ottenuto il diploma universitario di 1° livello e, per contro, le modalità per il conseguimento di tale titolo da parte dello studente già iscritto ad un corso di laurea. Queste due ultime indicazioni rispondono, l'una, a giusti criteri di liberalizzazione degli accessi ai corsi di laurea; l'altra, ad esigenze di orientamento dei giovani che desiderino intraprendere studi più consoni alle loro attitudini, in relazione anche agli sbarramenti previsti dopo il primo biennio.

I Consigli di facoltà o di istituto aggregato, in tali casi, stabiliranno rispettivamente l'ulteriore piano degli studi del singolo studente ai sensi dell'articolo 151 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Nella regolamentazione centrale rientra il divisato riordinamento delle scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia, mentre è lasciato alla potestà statutaria dei vari atenei l'ordinamento delle scuole di perfezionamento e di altre scuole di specializzazione.

Particolare importanza riveste, poi, l'attribuzione di valore abilitante, per l'insegnamento nella scuola media, alle lauree rilasciate dalle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e dall'istituto universitario orientale di Napoli. Disposizione questa di carattere contingente, valida fino a quando non sarà stata emanata la riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie.

I candidati a questo tipo di laurea abilitante dovranno seguire speciali piani di studio predisposti da un apposito comitato interfaccoltà, costituito presso ciascun ateneo, e partecipare ad un periodo di tirocinio guidato nelle scuole medie.

Gli istituti aggregati di educazione fisica statali — di cui viene in questo modo facilitata l'istituzione anche nelle regioni che ne sono prive — cureranno la preparazione degli insegnanti di tale materia per tutti gli ordini di scuola.

V. — L'esigenza vivamente avvertita di un coordinamento sul piano nazionale dell'attività scientifica e didattica ha reso evidente

l'opportunità della creazione di un qualificato organo che sia espressione diretta di tutte le componenti dell'università italiana e della relativa autonomia di pensiero e di iniziativa.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione del consiglio nazionale universitario sulla base di un provvedimento delegato. I criteri direttivi precisano che il Consiglio nazionale universitario, oltre a costituire la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avrà gli auspicati compiti di coordinamento, con facoltà di formulare proposte in materia di organizzazione degli studi e di sviluppo dell'istruzione universitaria, nonché di esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi riguardanti la vita universitaria. Il Consiglio sarà elettivo con rappresentanze dirette dei docenti e di tutte le componenti del mondo universitario. Il decreto delegato sarà emanato previo parere di una Commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta di tre deputati e di tre senatori designati dai Presidenti delle Camere, nonché di sei esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

Gli articoli finali riguardano: l'adeguamento dei limiti di spesa di competenza dei Consigli di amministrazione; la soppressione delle superstiti sezioni separate nei bilanci universitari relative agli ex istituti superiori di cui alla legge 13 giugno 1935, n. 1100,

misura, questa, opportuna anche per non ostacolare la formazione di dipartimenti interfaccoltà; il regolamento per l'attuazione della legge e l'autorizzazione al Governo, come si è detto, per riunire in testo unico, entro due anni dall'emanazione della presente legge, tutte le disposizioni nuove, o conservate in vigore, relative all'istruzione universitaria.

Vengono infine introdotte alcune norme relative ai rappresentanti degli studenti che il presente disegno di legge immette negli organi universitari, nonché per le elezioni dei rappresentanti di tutte le categorie negli organi medesimi.

L'intendimento del disegno di legge — sempre sorretto da quella dialettica di tradizione e innovazione senza la quale non si ha civiltà autentica — è rivolto, in sintesi, a definire l'Università come un organismo perfettamente vitale e funzionale, coerente con le sue ragioni storiche e con le improrogabili istanze dell'epoca presente: un organismo alacre, evoluto e moderno nella compagine di una ordinata e più giusta società democratica. Il Governo si è proposto così di corrispondere nel modo più adeguato alle attese di una società nuova, che proprio nel rinnovamento della scuola e principalmente delle istituzioni universitarie potrà lasciare il più nobile segno della sua presenza nel tempo.

## DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I.

#### STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

##### CAPITOLO I.

###### FACOLTÀ, ISTITUTI AGGREGATI, TITOLI DI STUDIO

###### ART. 1.

###### *(Facoltà - Istituti aggregati)*

Le università sono costituite di regola da almeno due facoltà.

La facoltà può comprendere un gruppo omogeneo di corsi di laurea con i vari indirizzi in cui questi possono articolarsi.

Possono essere istituiti per le necessità di particolari ordini di studi istituti di istruzione universitaria con una sola facoltà.

Corsi di preparazione per il conseguimento di diplomi universitari sono organizzati da appositi istituti aggregati ad una o più facoltà di una università o di un istituto di istruzione universitaria, che ne richiedano l'istituzione.

Negli statuti universitari sono indicati gli istituti aggregati annessi alle facoltà e sono determinati in linea generale i corsi di studi seguendo i quali può conseguire la laurea lo studente che ottenga il diploma universitario; sono altresì previste le modalità per il conseguimento del diploma universitario da parte dello studente iscritto ad un corso di laurea.

Gli istituti aggregati sono di grado universitario sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, che la esercita sia direttamente, sia per il tramite degli organi accademici dell'università, o dell'istituto di istruzione universitaria, di cui fanno parte.

Quando abbiano sede in località diversa da quella dell'università, o dell'istituto universitario di cui fanno parte, possono essere istituiti, con propria personalità giuridica, con le modalità di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge.

###### ART. 2.

###### *(Istituzione di nuove Università e Facoltà)*

Il Ministro della pubblica istruzione, tenuto conto anche delle richieste pervenute, entro il mese di marzo di ogni anno presenta al Consiglio dei Ministri un rapporto sui progetti di istituzione di nuove università, di nuovi Istituti universitari, di nuove facoltà sta-

tali e di istituti aggregati, nonché sulle domande di riconoscimento di università libere o di istituti universitari pareggiati.

Il rapporto è corredato dei pareri della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Comitato dei Ministri per la programmazione economica nazionale.

Si provvede con legge alle istituzioni che comportino oneri per lo Stato o che prevedano innovazioni nei riguardi dell'ordinamento generale degli studi universitari; con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, negli altri casi.

E data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle regioni che ne siano prive, o nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche delle singole facoltà.

#### ART. 3.

*(Elenco delle facoltà e degli Istituti — Titoli di studio)*

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, viene stabilito l'elenco delle facoltà e degli istituti aggregati che possono essere costituiti e sono specificati i titoli che essi possono conferire.

I titoli sono di tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari non può essere inferiore a due anni; per i provenienti da corsi di laurea valgono le modalità di cui al precedente articolo 1, comma quinto.

Quella dei corsi per il conseguimento delle lauree non può essere inferiore a quattro anni.

La durata degli studi per il conferimento del dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni dopo la laurea.

L'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi di diploma o laurea, nonché le modalità per l'accesso, sono stabiliti con i decreti di cui al primo comma del presente articolo.

L'ordinamento e la durata degli studi per il conseguimento dei dottorati di ricerca vengono stabiliti dallo Statuto delle università e degli istituti di istruzione universitaria. Nel caso di discipline scientifico-sperimentali l'istituzione del dottorato di ricerca sarà strettamente collegata all'esistenza dei dipartimenti

costituiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge e delle possibilità di ricerca da essi offerte.

Il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo preferenziale in alcun pubblico concorso.

Le lauree e i diplomi danno accesso all'esercizio professionale secondo le norme di legge.

#### ART. 4.

*(Istituti aggregati aventi sede in località diversa da quella dell'università o facoltà cui sono aggregati)*

Gli Istituti aggregati di cui all'articolo 1, ultimo comma, della presente legge, possono essere costituiti su richiesta di una università o di un Istituto d'istruzione universitaria, con le modalità stabilite nell'articolo 2.

Non può disporsi l'aggregazione a facoltà di una università di regione diversa da quella ove ha sede l'istituto, salvo nel caso che nella regione non vi siano università o istituti di istruzione universitaria con facoltà provviste di corsi di studio affini a quelli dell'istituto da aggregarsi.

Le università e gli istituti di istruzione universitaria forniscono agli istituti predetti, l'assistenza tecnica per l'organizzazione dei corsi e possono distaccare, con loro consenso, professori per gli insegnamenti dell'istituto, nonché affidare taluni insegnamenti a propri docenti di ruolo. I diplomi vengono rilasciati dal Rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria.

Agli istituti medesimi, per quanto riguarda la costituzione e il funzionamento, sono estese, in quanto applicabili, le norme vigenti per le università, gli istituti universitari e le facoltà.

Nel caso che l'istituto aggregato abbia personalità giuridica, il relativo statuto stabilisce, in rapporto alle particolari finalità, i corsi di diploma istituiti e i relativi piani degli studi. Lo statuto prevede altresì una rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'università nel Consiglio di amministrazione dell'istituto aggregato.

### CAPITOLO II.

#### ISTITUTI SCIENTIFICI E DIPARTIMENTI

#### ART. 5.

*(Istituti scientifici — Dipartimenti)*

Nell'ambito di ciascuna facoltà possono essere costituiti istituti scientifici per la migliore utilizzazione del personale, dei locali, dei mez-

zi e dei servizi relativi ad insegnamenti identici, o corrispondenti in tutto o in parte.

Per le finalità di cui all'articolo 7 e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, settimo comma, della presente legge possono essere, inoltre, istituiti dipartimenti.

#### ART. 6.

##### *(Scopi dell'istituto scientifico e sua costituzione)*

L'istituto scientifico è costituito di più insegnamenti identici, e corrispondenti, in tutto o in parte, ai fini di un migliore coordinamento dell'attività didattica e scientifica.

La direzione dell'istituto è affidata ad un professore di ruolo, nominato per un biennio dal rettore su designazione del Consiglio direttivo dell'istituto. Detto consiglio è composto dei professori ufficiali degli insegnamenti che fanno parte dell'istituto medesimo e di un rappresentante degli assistenti. La nomina è rinnovabile.

Con regolamento emanato dal rettore, approvato dal Consiglio di amministrazione e dal Senato accademico, su proposta della facoltà, sono stabilite le norme necessarie per il funzionamento degli istituti scientifici delle singole facoltà.

Il Consiglio di amministrazione, nell'esaminare le proposte di costituzione degli istituti scientifici, deve preventivamente accertare se, per ciascun istituto, esistano l'organizzazione, il personale, i mezzi e i locali necessari per il regolare funzionamento didattico e scientifico; in caso contrario rinvia la proposta alla facoltà interessata, affinché sia esaminata la possibilità di effettuare più ampi raggruppamenti.

#### ART. 7.

##### *(Scopi del Dipartimento e sua costituzione)*

Il dipartimento coordina l'attività di più istituti ed anche di singole cattedre d'insegnamento, eventualmente appartenenti a diverse facoltà, di materie affini interessate allo studio di comuni settori di ricerca scientifica. Esso cura, a tale scopo, il più proficuo uso comune di apparecchi scientifici di rilievo, dei servizi centrali e della biblioteca.

Al dipartimento spetta, altresì, il compito di coordinare i piani di studio e di lavoro relativi, nel proprio ambito, ai corsi per il dottorato di ricerca.

Per le finalità di cui ai precedenti commi, gli istituti scientifici possono costituirsi come articolazioni interne del dipartimento.

I dipartimenti possono essere utilizzati da qualsiasi studente per la propria preparazione culturale e per il proprio orientamento nel corso degli studi.

Il dipartimento è chiamato dal Consiglio di facoltà ad esprimere il suo parere non vincolante in merito alle proposte di trasferimento dei professori di ruolo ed aggregati e alle richieste e alle destinazioni delle cattedre assegnate dal Ministero della pubblica istruzione. Il parere può essere richiesto anche per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il dipartimento si avvale del personale e dei mezzi finanziari messi a disposizione, in rapporto alle finalità di ricerca che intende raggiungere, dal Consiglio di amministrazione e da enti o amministrazioni statali interessati. All'uopo potranno anche essere stipulate apposite convenzioni con detti enti ed amministrazioni.

La direzione del dipartimento è affidata ad un professore di ruolo, nominato dal rettore, su designazione del consiglio del dipartimento. La nomina è conferita per un biennio ed è rinnovabile.

Il consiglio di dipartimento, che ha il compito di coadiuvare ed assistere il direttore, è composto dei direttori degli istituti scientifici e dei professori ufficiali delle cattedre di cui al primo comma, del dipartimento, di due rappresentanti degli assistenti e di due rappresentanti degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel dipartimento.

In seno al dipartimento può essere costituita una « consulta », composta dei professori ufficiali, degli assistenti, degli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca e del rimanente personale scientifico per udire la relazione annuale del direttore sui programmi e sulle attività di ricerca del dipartimento ed esprimere pareri.

Negli statuti universitari sono indicati i dipartimenti istituiti in ciascuna università sulla base del regolamento di cui al successivo articolo 37. Le occorrenti modifiche agli statuti sono disposte con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il regolamento stabilirà, altresì, le norme necessarie per il funzionamento dei dipartimenti.

Il Ministro della pubblica istruzione nella ripartizione annuale dei fondi per il funzio-

namento delle università riserverà, per il finanziamento dei dipartimenti, una quota che sarà suddivisa tra le università presso le quali saranno istituiti i dipartimenti stessi.

## TITOLO II.

### ORGANI UNIVERSITARI

#### CAPITOLO I.

##### ORGANI DELL'UNIVERSITÀ.

###### ART. 8.

###### *(Corpo accademico)*

Il Corpo accademico dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria statale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e da un rappresentante, per ciascuna facoltà, rispettivamente dei professori aggregati, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo. I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

Esso è presieduto dal professore di ruolo o fuori ruolo più anziano quando deve procedere all'elezione del Rettore.

Il Corpo accademico è convocato dal rettore ogni qual volta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'università o istituto e, in particolare, sulla relazione annuale.

Il Corpo accademico deve essere convocato qualora la metà dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al rettore per discutere problemi determinati di interesse generale.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

###### ART. 9.

###### *(Rettore - nomina - supplenza)*

I rettori delle università e degli istituti d'istruzione universitaria statali sono eletti a maggioranza di voti, fra professori di ruolo o fuori ruolo, dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione; durano in carica un triennio e non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Fino alla nuova nomina le funzioni di rettore sono assunte dal professore più anziano del Corpo accademico.

Il rettore, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, può dare ad un professore di ruolo o fuori ruolo da lui medesimo prescelto, che assume il titolo di prorettore, il compito di coadiuvarlo e di supplirlo in caso di assenza o impedimento. In casi particolari, in rapporto al numero delle facoltà, componenti l'università, potrà essere consentita la nomina di un secondo prorettore; il rettore stabilirà con propria delega le funzioni affidate a ciascuno dei prorettori comprese quelle di presiedere il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in caso di sua assenza.

## ART. 10.

*(Consiglio di amministrazione)*

Il Consiglio di amministrazione delle università e degli istituti universitari statali è composto:

- a) del rettore che lo presiede;
- b) di tre professori di ruolo, eletti collegialmente dai professori di ruolo e fuori ruolo di ciascuna delle facoltà che costituiscono l'università o l'istituto di istruzione universitaria. Qualora le facoltà siano in numero superiore a tre, saranno eletti quattro professori in rappresentanza dei seguenti gruppi di facoltà: 1) giuridico, politico, economico; 2) letterario, pedagogico; 3) scientifico-biologico; 4) scientifico-tecnico;
- c) di un professore aggregato, di un professore incaricato che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo eletti collegialmente dai rappresentanti delle rispettive categorie nel corpo accademico di cui al precedente articolo 8;
- d) dell'intendente di finanza della provincia;
- e) di un rappresentante del Ministro per la pubblica istruzione scelto tra persone di riconosciuta competenza amministrativa;
- f) del direttore amministrativo;
- g) di quattro rappresentanti, rispettivamente della Regione, ove istituita, della provincia, della Camera di commercio, industria e agricoltura e del comune in cui ha sede l'università o istituto;
- h) di due studenti, con voto consultivo, designati dall'organismo rappresentativo studentesco dell'università;
- i) di un rappresentante degli istituti aggregati di cui all'articolo 1, quarto comma della presente legge.

Enti o privati, qualora concorrano al mantenimento dell'università o dell'istituto con un contributo annuo non inferiore ad un

ventesimo del contributo ordinario dello Stato, ed in ogni caso non inferiore a cinque milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare, ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con minor contributo hanno diritto di designare collegialmente i propri rappresentanti in ragione di un membro per ogni quota pari ai minimi sopra-indicati.

Il consiglio può cooptare, proponendone la nomina al Ministro, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi o cittadini benemeriti verso l'università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

La scelta dei professori di cui alla lettera *b*) non può cadere sui presidi di facoltà.

La scelta dei rappresentanti di cui ai commi 1, lettera *e*) e *g*), 2 e 3 non può cadere su persone che rivestano comunque uffici presso le università e gli istituti universitari.

Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono esercitate dal direttore amministrativo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro e dura in carica un triennio accademico; i componenti di esso, salvo i membri di cui alle lettere *d*) ed *f*), non possono essere confermati per più di due volte consecutive. Il rappresentante del Ministro, ove senza giustificati motivi non intervenga a due adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

Restano ferme le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

#### ART. 11.

##### *(Giunta del Consiglio di amministrazione)*

Per deliberare nei casi di urgente necessità e per l'esame preliminare delle questioni di particolare importanza, può essere formata con deliberazione del Consiglio di amministrazione una giunta composta del rettore, che la presiede, di due consiglieri, di cui un rappresentante dei professori e un rappresentante degli Enti locali contribuenti; di uno dei due rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) del primo comma del precedente articolo 10 e del direttore amministrativo.

La giunta è costituita con decreto del rettore e la sua durata coincide con la durata in carica del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario della giunta sono esercitate dal direttore amministrativo.

La giunta è convocata dal rettore e delibera a maggioranza assoluta dei voti. Le sue deliberazioni non sono valide se non intervengano almeno quattro dei suoi componenti.

Le deliberazioni adottate dalla giunta sono sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima successiva riunione.

## CAPITOLO II.

### ORGANI DELLA FACOLTÀ O SCUOLA

#### ART. 12.

*(Facoltà - Composizione - Comitati  
di corso di laurea)*

Il Consiglio della facoltà si compone:

- a) dei professori di ruolo,
- b) dei professori fuori ruolo,
- c) dei professori aggregati,
- d) di due rappresentanti dei professori incaricati,
- e) di due rappresentanti degli assistenti di ruolo.

Qualora il numero dei professori aggregati ecceda la metà di quello dei professori di ruolo, essi eleggono a scrutinio segreto una rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari.

I rappresentanti di cui alla lettera *d)* del presente articolo debbono essere provvisti di libera docenza; nelle facoltà ad un solo corso di laurea viene eletto un solo rappresentante per ciascuna delle categorie di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

I membri di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)* partecipano alle deliberazioni del Consiglio di facoltà con esclusione di quelle che si riferiscono a copertura di cattedre di ruolo o esclusivamente a professori di ruolo o fuori ruolo.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di laurea sono costituiti, all'interno di ciascuna facoltà, appositi comitati consultivi, formati dei professori di ruolo, aggregati e incaricati provvisti di libera docenza di ciascun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei comitati consultivi di corso di laurea è disposta con decreto del rettore, su proposta del consiglio della facoltà interessata, udito il Senato accademico.

ART. 13.

*(Comitati ordinatori — Integrazione  
dei consigli di facoltà)*

Per il primo funzionamento delle facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa facoltà.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori provvedono anche, su invito del Ministro della pubblica istruzione, alle prime elezioni agli uffici accademici.

I comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella facoltà, fanno parte dei comitati stessi.

Qualora presso una facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione procede all'integrazione del consiglio di facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero minimo dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori e dei consigli di facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma sia superiore a quattro anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi sesto e settimo, i comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura delle cattedre vacanti con le modalità di cui al successivo articolo 19.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli analoghi comitati, comunque denominati, già costituiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

## ART. 14.

*(Applicazione delle norme di cui all'articolo precedente alle università libere e agli istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati)*

Nelle università e negli istituti d'istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di facoltà di nuova istituzione, il rettore provvede, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Nel caso di istituzione di nuove università libere o di nuovi Istituti d'istruzione universitaria liberi o pareggiati, i professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni agli uffici accademici.

I comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo in organico e comunque non meno di tre posti. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo nella facoltà possono essere chiamati a far parte dei Comitati stessi.

Nelle predette università o istituti, qualora presso una facoltà vengano temporaneamente a trovarsi assegnati meno di tre professori di ruolo, il rettore, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, procede alla integrazione del consiglio di facoltà, di tante unità quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre.

Per le facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei comitati ordinatori o dei consigli di facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore alla durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma.

## TITOLO III.

CONCORSI A CATTEDRE  
ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

## CAPITOLO I.

## CONCORSI A CATTEDRE

## ART. 15.

*(Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie)*

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di

sette membri, dei quali tre sono sorteggiati secondo le modalità stabilite dal regolamento, dal Ministero della pubblica istruzione tra i professori che abbiano i requisiti per essere eletti per la disciplina messa a concorso e quattro sono eletti a norma delle disposizioni vigenti.

Il sorteggio viene effettuato per sei nominativi, in ordine di estrazione, per consentire le sostituzioni di cui al seguente articolo 16.

ART. 16.

*(Disciplina dei concorsi  
a cattedre universitarie)*

L'articolo 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è così modificato:

« Il commissario che non si presenta il giorno stabilito per l'inizio dei lavori è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con il designato che segue nell'ordine delle rispettive graduatorie.

Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, né i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro può accettare dimissioni e consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre trenta giorni. I commissari che non partecipino alla riconvocazione della commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati sono sostituiti d'ufficio.

Nel caso di esaurimento delle graduatorie dei designati per successive sostituzioni il Ministro integra la commissione chiamando a farne parte professori, di ruolo o fuori ruolo o a riposo, della materia a concorso o di materia strettamente affine.

Il Ministro per la pubblica istruzione, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, potrà dichiarare la ineleggibilità, per due concorsi successivi, dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio per carenza di ragioni giustificative della mancata partecipazione.

I commissari che intendano far risultare il proprio dissenso, hanno facoltà di redigere apposita relazione di minoranza, che — insieme con la relazione di maggioranza e con le eventuali osservazioni della maggioranza stessa sulla relazione di minoranza — viene dal Ministro rimessa alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ».

## ART. 17.

*(Proposte della Commissione giudicatrice  
dei concorsi a cattedre universitarie)*

Tra il secondo e terzo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito il seguente comma:

« Il Ministro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può stabilire, nel caso di concorsi per materie non obbligatorie, che la commissione proponga soltanto uno o due candidati ».

## ART. 18.

*(Pubblicazioni ammesse per i concorsi  
a cattedre universitarie)*

Ai fini della partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie i candidati hanno facoltà di esibire soltanto i lavori stampati o pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno solare che precede quello in cui sono banditi i concorsi stessi, intendendosi per lavori pubblicati quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto gli obblighi prescritti dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

## ART. 19.

*(Copertura delle cattedre vacanti  
da oltre due anni)*

Nessun posto di professore di ruolo può essere lasciato vacante per un periodo superiore ad un biennio.

Trascorso tale periodo senza che la facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, stabilisce la cattedra da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre ove ne sussistono i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Il Ministro, sulla proposta di una commissione nominata nei modi di legge, con le modalità previste dal precedente articolo 15, procede direttamente alla nomina del vincitore.

I posti di professore di ruolo, assegnati a materie obbligatorie o fondamentali, non possono, in caso di vacanza, essere attribuiti ad insegnamenti a scelta, o complementari.

ART. 20.

*(Divieto di trasferimento  
del professore straordinario)*

All'articolo 3 della legge 18 marzo 1958, n. 311, è aggiunto il seguente comma:

« Durante il periodo di,straordinariato, il professore di ruolo non può essere trasferito ad altra sede ».

CAPITOLO II.

ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACCADEMICI

ART. 21.

*(Doveri accademici dei professori)*

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 311, è sostituito dal seguente:

« I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento tante ore settimanali, in non meno di tre giorni distinti, quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedono e comunque non meno di tre ore per lezioni cattedratiche e di tre ore per le esercitazioni di laboratorio, di seminario o di clinica, oltre al tempo necessario per colloqui richiesti dagli studenti, e di presiedere personalmente allo svolgimento degli esami di profitto della propria materia ».

L'articolo 38 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674, è così modificato:

« Il professore non può mutare l'orario scolastico senza aver ottenuta l'autorizzazione del preside, udito il consiglio della facoltà o il comitato di corso di laurea ove costituito.

Quando, per motivi di salute o per altro legittimo impedimento, egli non possa tenere la lezione o esercitazione, deve informare il preside in tempo utile, perché gli studenti siano avvertiti, e formulare eventuali proposte per la supplenza ».

L'articolo 39 del citato regolamento generale universitario è così modificato:

« Ciascun professore, deve tenere per ogni corso un registro nel quale annota, secondo l'orario prestabilito, giorno per giorno, apponendovi la firma, l'argomento della lezione e della esercitazione, oppure indica i motivi dell'eventuale assenza o impedimento.

Le pagine del registro devono essere in precedenza numerate progressivamente e contrassegnate col timbro dell'università o dell'istituto. Alla fine del corso il registro viene consegnato al rettore dopo essere stato firmato e datato dal preside della facoltà, il

quale deve anche dichiarare il numero delle eventuali giornate di assenza che non risultino motivate da legittimo impedimento.

Il registro deve essere esibito, a richiesta, al preside, al rettore, al Consiglio di amministrazione e al Ministero della pubblica istruzione ».

Il rettore ha l'obbligo di adottare e promuovere, a seconda dei casi, i provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 12 della legge 18 marzo 1958, n. 311, riferendone al Consiglio di amministrazione ed al Ministero della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione può designare un proprio membro per particolari compiti di vigilanza sul regolare adempimento dei doveri accademici.

ART. 22.

*(Impiego dei professori e degli assistenti)*

È fatto divieto ai professori di ruolo, fuori ruolo, aggregati, ed agli assistenti universitari di ruolo di ricoprire incarichi a carattere continuativo comunque retribuiti o compensati presso enti pubblici o privati, ivi comprese le università private e gli istituti universitari privati, nonché presso organismi nazionali ed internazionali.

Qualora gli incarichi presso gli enti pubblici e gli organismi di cui al primo comma del presente articolo siano dichiarati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di rilevante interesse, i professori ed assistenti di ruolo saranno collocati in aspettativa, per un periodo massimo di tre anni, conservando il rispettivo trattamento economico di attività soltanto se l'incarico non sia remunerato. Qualora l'incarico sia remunerato, essi avranno facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Il periodo di aspettativa è considerato utile agli effetti della carriera.

L'esercizio della libera professione è consentito compatibilmente con il pieno adempimento dei doveri accademici e di servizio, con esclusione di ogni forma di pregiudizio o di concorrenza nei confronti delle istituzioni universitarie. Entro tali limiti è consentita, altresì, l'attività di consulenza scientifica.

Coloro che esercitano la libera professione o l'attività di consulenza fuori dell'ambito universitario, o ricoprono le cariche di cui all'ultimo comma del presente articolo, non sono eleggibili negli organi accademici, né all'ufficio di direttore di istituto o di dipartimento. Ad essi non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, né può essere affidata la direzione di scuole di specializzazione.

Nulla è innovato rispetto alle vigenti norme che prevedono il collocamento fuori ruolo.

Al termine di ogni anno accademico, ai professori di ruolo che non siano iscritti agli albi professionali, od abbiano comunque rinunciato a prestare attività professionale, che risiedano stabilmente nella città sede dell'università e che, a giudizio di un'apposita commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione di ciascuna università, abbiano svolto attività didattica particolarmente intensa oltre il normale obbligo di orario, può essere concesso dal medesimo Consiglio di amministrazione, a carico del bilancio dell'università, un premio di operosità nella misura massima del doppio dell'indennità di ricerca scientifica calcolata per un anno.

Detto premio non può essere concesso ai professori che siano membri del Parlamento, o di assemblee regionali, e a coloro che rivestano la carica di presidente del consiglio provinciale, o di sindaco nei comuni con popolazione superiore a centomila abitanti o siano capoluoghi di provincia.

#### ART. 23.

##### *(Disciplina - Norme integrative)*

La punizione disciplinare della censura al professore ed all'assistente universitario, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, è inflitta dal rettore, sia direttamente, sia su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. In tal ultimo caso, il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a sei mesi è inflitta dal rettore su conforme deliberazione del Consiglio di amministrazione. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Rimangono confermate le altre norme disciplinari vigenti.

#### TITOLO IV.

#### ORDINAMENTO DIDATTICO

##### CAPITOLO I.

##### INSEGNAMENTI

#### ART. 24.

##### *(Classificazione degli insegnamenti)*

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

- a) insegnamenti obbligatori;

*b)* insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *a)* sono determinati con i decreti di cui all'articolo 3 della presente legge. Con gli stessi decreti viene stabilito, per ciascun corso di diploma o di laurea, il numero minimo complessivo degli insegnamenti che lo studente deve seguire superandone gli esami e possono, altresì, essere determinati l'ordine e le modalità con cui taluni insegnamenti devono essere impartiti.

Gli insegnamenti di cui alla lettera *b)* sono stabiliti nello statuto dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria.

L'ordine e le modalità degli esami sono stabiliti con decreto del rettore su proposta della competente facoltà approvata dal Senato accademico.

Per determinati corsi di diploma o di laurea potrà, peraltro, essere disposta una suddivisione degli insegnamenti diversa da quella prevista dal primo comma del presente articolo.

#### ART. 25.

*(Insegnamenti ufficiali e privati — Corsi tenuti da professori stranieri).*

L'insegnamento ufficiale nelle università, negli Istituti di istruzione universitaria e negli Istituti aggregati è impartito da professori di ruolo e, nei casi previsti, da professori aggregati e professori incaricati.

Oltre ai corsi a titolo ufficiale possono impartirsi corsi a titolo privato secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

Con deliberazione della facoltà interessata, approvata dal Senato accademico, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che, previo consenso del Ministro della pubblica istruzione, siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori, da una università o da un Istituto di istruzione universitaria.

In tal caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

#### CAPITOLO II.

ANNO ACCADEMICO — LEZIONI — ESAMI —  
ORIENTAMENTO

#### ART. 26.

*(Anno accademico)*

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Le lezioni iniziano non più tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio.

Il calendario scolastico viene stabilito con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

ART. 27.

*(Esami)*

Gli esami di profitto o di laurea o di diploma per ogni anno accademico hanno inizio il primo giugno ed hanno termine il 4 novembre.

Gli esami hanno luogo in due sessioni, estiva ed autunnale, suddivise, ciascuna in non più di tre appelli.

Fermo restando quanto disposto al primo comma, le competenti autorità accademiche di ciascun ateneo stabiliscono la durata di ogni sessione e degli appelli relativi, nonché il diario delle singole prove di esami di profitto e di laurea.

Lo studente che ne faccia richiesta può essere ammesso a sostenere esami congiunti di materie affini.

Limitatamente ai soli studenti fuori corso possono essere indetti turni di esami di profitto e di laurea o di diploma, oltre quelli previsti nei precedenti commi primo e secondo, a giudizio insindacabile del consiglio di ciascuna facoltà che ne stabilirà le relative modalità. Non potranno, in nessun caso, essere ripetuti, in tali turni, esami falliti in entrambe le sessioni, estiva ed autunnale.

ART. 28.

*(Sbarramenti)*

Lo studente che, alla fine del primo biennio di studi, non risulti in regola con gli esami stabiliti dalla facoltà per il rispettivo corso di laurea non può essere ammesso al terzo anno.

Le facoltà, presso le quali non sono in atto previsti sbarramenti, stabiliranno un numero minimo di esami da superarsi entro il primo biennio, in ciascun corso di laurea, per essere ammessi al terzo anno.

CAPITOLO III.

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE — CORSI PER STUDENTI STRANIERI

ART. 29.

*(Scuola di perfezionamento  
e di specializzazione)*

L'ordinamento delle scuole di perfezionamento e delle scuole di specializzazione è de-

terminato dagli statuti delle università e degli istituti di istruzione universitaria.

Per le scuole di specializzazione annesse alle facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, stabilirà i diversi tipi di scuola di specializzazione, la durata di ciascuna di esse, il numero minimo delle discipline, le discipline obbligatorie nell'ambito delle singole scuole, i tirocini pratici ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

## ART. 30.

*(Corsi integrativi per studenti stranieri)*

Le università e gli istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana e corsi integrativi per studenti stranieri, intesi a perequare i possibili dislivelli di preparazione dati dalle scuole di provenienza.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno e che intendono successivamente chiedere l'iscrizione.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta delle facoltà interessate, udito il Senato accademico.

## CAPITOLO IV.

FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE  
DELLE SCUOLE SECONDARIE.

## ART. 31.

*(Istituzione della laurea abilitante  
all'insegnamento nella Scuola media)*

Fino a quando non sarà stata emanata la legge di riforma delle norme per la preparazione e il reclutamento del personale insegnante delle scuole secondarie, ai diplomi di laurea, conferiti, nella rispettiva competenza, dalle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, magistero, scienze matematiche fisiche e naturali e dall'istituto universitario orientale di Napoli, è attribuito valore abilitante all'insegnamento nella scuola media per le seguenti cattedre indicate nella

tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063:

- italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia;
- lingua straniera;
- matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.

A tale scopo, un Comitato interfacoltà, presieduto presso ciascun ateneo dal rettore e formato dei presidi delle facoltà interessate e di docenti prescelti dalle facoltà stesse provvederà:

a) a predisporre, presso la facoltà di scienze matematiche fisiche e naturali, un apposito piano di studio comprendente tutte le discipline che il futuro docente sarà chiamato ad insegnare;

b) ad istituire un corso di pedagogia e di legislazione scolastica, che tutti gli aspiranti alla laurea abilitante dovranno seguire e di cui dovranno superare il relativo esame, dopo aver partecipato ad un periodo di tirocinio guidato nella scuola media.

Ai fini di cui al presente articolo la commissione per gli esami di laurea è integrata con un preside e un insegnante di ruolo di Scuola secondaria statale nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

#### ART. 32.

##### *(Istituti aggregati di educazione fisica).*

Presso le università possono essere costituiti, con le norme e modalità di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 4, istituti aggregati di educazione fisica con il fine di promuovere il progresso degli studi relativi all'educazione fisica e fornire la cultura scientifica e professionale necessaria per la preparazione ed il perfezionamento di coloro che intendano dedicarsi all'insegnamento dell'educazione fisica ed agli impieghi tecnici nel campo sportivo.

Il corso di diploma di educazione fisica è triennale e comprende insegnamenti scientifici, biologici e psico-pedagogici, ed insegnamenti tecnico-amministrativi nel settore specificamente professionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, udita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabiliti il numero degli insegnamenti obbligatori ed a scelta che lo studente deve seguire per conseguire il diploma, nonché i singoli insegnamenti obbligatori delle varie specie indicate al precedente comma.

Per gli insegnamenti scientifici potranno essere assegnati posti di professore universi-

tario di ruolo e posti di ruolo di professore aggregato.

Restano ferme le norme relative agli istituti superiori di educazione fisica, previste dal titolo III della legge 7 febbraio 1958, n. 88, salvo quanto disposto dal successivo articolo 38 della presente legge.

#### TITOLO V.

#### CONSIGLIO NAZIONALE UNIVERSITARIO

##### ART. 33.

*(Consiglio nazionale universitario).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per l'istituzione del Consiglio nazionale universitario.

Il decreto dovrà determinare i compiti e la composizione del Consiglio nazionale universitario, i modi di elezione e di nomina dei membri, attenendosi ai seguenti criteri direttivi:

1) il Consiglio nazionale universitario, oltre a costituire la prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione assumendone le relative funzioni, avrà compiti di coordinamento didattico e scientifico in sede nazionale, con facoltà di formulare proposte al Ministro della pubblica istruzione in materia di organizzazione degli studi e di sviluppo dell'istruzione universitaria e di esprimere pareri in merito a provvedimenti legislativi riguardanti la vita universitaria;

2) il Consiglio nazionale universitario si darà i propri regolamenti di funzionamento, avrà poteri di autoconvocazione e di iniziativa nello stabilire l'ordine del giorno delle sedute;

3) la composizione del Consiglio nazionale universitario sarà elettiva ed integrata con funzionari e con rappresentanze tecniche, nominate rispettivamente dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche e dal presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

4) dovrà essere assicurata la rappresentanza diretta dei docenti dei vari gruppi di discipline e delle diverse componenti del mondo universitario, anche nei loro aspetti territoriali ed istituzionali.

Le norme di cui al presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, previo parere

di una Commissione presieduta dal Ministro della pubblica istruzione e composta di tre deputati e di tre senatori designati dai Presidenti delle rispettive Camere, nonché di sei esperti scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

La permanenza in carica dei componenti l'attuale sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione è prorogata fino alla costituzione del Consiglio nazionale universitario.

#### TITOLO VI.

#### DISPOSIZIONI GENERALI FINALI E TRANSITORIE

##### ART. 34.

*(Rappresentanti degli studenti).*

I rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) rivestire la qualità di studenti in regolare corso di studi (diploma, laurea, dottorato);

2) essere al corrente con gli esami prescritti dal rispettivo piano di studi;

3) aver compiuto 18 anni, se trattasi di rappresentanza in organi collegiali consultivi, e 21 anni se trattasi di rappresentanza in organi collegiali deliberanti.

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali previsti dalla presente legge, i collegi elettorali sono costituiti:

per i Comitati di corso di laurea, da tutti gli iscritti al rispettivo corso di laurea;

per i Consigli di dipartimento, da tutti gli studenti ammessi ai corsi del dottorato di ricerca nel dipartimento.

##### ART. 35.

*(Elezioni dei rappresentanti  
negli organi collegiali universitari).*

In tutti i casi nei quali sia prevista la designazione di rappresentanti in organi collegiali dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, le elezioni debbono essere effettuate a scrutinio segreto.

Nel regolamento per l'attuazione della presente legge saranno indicate le norme relative.

##### ART. 36.

*(Limiti di spesa di competenza del Consiglio  
di amministrazione — Bilanci)*

I limiti delle spese fissati dall'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione supe-

riore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 5 milioni e lire 20 milioni.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazione di mutui, se eccedenti i 5 milioni sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

Le sezioni separate del bilancio universitario derivanti dalle gestioni degli ex istituti superiori, aggregati alle università della stessa sede in esecuzione della legge 13 giugno 1935, n. 1100, sono soppresse e fuse nel bilancio universitario generale, conservandosi, peraltro, l'originaria destinazione dei contributi di enti e di privati.

ART. 37.

*(Regolamento per l'attuazione della legge)*

Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno stabilite le norme che occorrano per l'attuazione della presente legge.

Il regolamento sarà emanato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Finché non sia diversamente disposto, si osservano in quanto applicabili le norme generali e speciali vigenti.

ART. 38.

Il Governo della Repubblica è delegato a riunire in testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in materia di istruzione universitaria e relative ad enti, istituti e servizi comunque attinenti all'istruzione e alla ricerca scientifica universitaria, provvedendo al loro coordinamento ed ove occorra alla loro integrazione, in base ai principi direttivi della presente legge.

ART. 39.

*(Disposizione finale)*

Sono abrogate le disposizioni contrarie ed incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Le disposizioni contenute nella presente legge verranno applicate, salvo che non sia stato diversamente disposto, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale*.